



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

# Comunicato Ufficiale n. 10 del 1° agosto 2019

## COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

### CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni:

**dal 9 al 23 agosto 2019.**

\* \* \* \* \*

### DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore *devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470 o a mezzo e-mail all'indirizzo [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

\* \* \* \* \*

### TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019	€ 2.810,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 840,00		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 900,00		
CALCIO A CINQUE UNDER 19 ELITE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
CALCIO A CINQUE – UNDER 19 FEMM. ELITE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019	€ 640,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)

\* \* \* \* \*

### POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a decorrere dal 1° luglio 2020 (ovvero dalla prossima Stagione Sportiva 2020/2021), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

Il C.R. Campania, senza voler entrare nel campo delle autonomie decisionali di ogni società, invita le società a fornirsi già dalla corrente stagione sportiva di un indirizzo di posta elettronica certificata.

\* \* \* \* \*

## RETTIFICA GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 2019/2020

Erroneamente non è stata riportata la penalità di venti punti, per non coincidenza del campo di giuoco con il comune della sede federale, alla società U.S. MARIGLIANESE, per cui, **la graduatoria delle posizioni da 3. a 5., di cui al Comunicato Ufficiale n. 8 del 25 luglio u.s., va così rettificata:**

<b>3. VIS ARIANO ACCADIA (ex Vis Ariano Calcio SSDARL)</b>	<b>PUNTI</b>	<b>149</b>
<b>4. U.S. MARIGLIANESE</b>	<b>"</b>	<b>135 (^)</b>
<b>5. ALFATERNA</b>	<b>"</b>	<b>135</b>

**(^)** terza classificata, in ragione della maggiore anzianità di affiliazione.

\* \* \* \* \*

## ISCRIZIONI AL CAMPIONATO REGIONALE 2019/2020 DI PROMOZIONE

Il C.R. Campania ha proceduto alla verifica delle iscrizioni al Campionato di Promozione 2019/2020, depositate entro la data odierna e comunicato alle società, che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni relative alla documentazione necessaria, le rispettive inadempienze. Tanto premesso, ha concesso, al fine della tutela del patrimonio sportivo del Comitato, rappresentato in primo luogo dalle società affiliate, come previsto al n. 3) della pag. 18 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2019, la proroga alle **ore 18.00 di lunedì 5 agosto 2019**, sia per le iscrizioni medesime, sia per l'eventuale richiesta di partecipazione ad una categoria inferiore.

**Nel doveroso rispetto delle società che hanno prodotto la relativa domanda entro il termine di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 di oggi, giovedì 25 luglio 2019, non è stata concessa alcuna proroga in ordine alle richieste di ammissione o riammissione al Campionato Regionale di Promozione 2019/2020.**

\* \* \* \* \*

## AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, CALCIO A CINQUE SERIE C1 E SERIE C2 2019/2020 PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO COMUNICATO UFFICIALE

**Il Comunicato Ufficiale relativo alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di cui all'epigrafe (la cui pubblicazione, sarà resa nota anche a mezzo stampa) sarà pubblicato a seguire la scadenza delle iscrizioni ai richiamati Campionati.**

Esso sarà consultabile sul **Sito Internet di questo C.R.**

Sull'indicato Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le delibere, relative a:

- **ammissioni e riammissioni ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Calcio a Cinque Serie C1, Calcio a Cinque Serie C2 e Calcio a Cinque Femminile Serie C1 2019/2020;**
- **organici dei Campionati Regionali innanzi richiamati;**
- **gironi e calendari della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020, riservata alle società di Eccellenza aventi diritto e della Coppa Campania 2019/2020, riservata alle società di Promozione, aventi diritto;**
- **Regolamento della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020, sia in ordine alla fase regionale, sia in ordine a quella nazionale.**

\* \* \* \* \*

## **COMUNICAZIONE DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.**

### **CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE**

**NAPOLI, 16 SETTEMBRE / 14 DICEMBRE 2019**

**SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019**

Allegate al Comunicato Ufficiale n. 6 del 18 luglio u.s., sono state pubblicate le norme e le modalità per il "CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE".

**Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di lunedì 2 settembre 2019, compilate sul modello pubblicato in allegato al bando e corredate da tutta la documentazione prescritta dall'allegato Bando.**

**In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell'ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva a lunedì 2 settembre 2019.**

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 660,00 (euro seicentosestanta – comprensiva della quota di iscrizione all'Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente).

**Il Corso, riservato ai residenti in Campania, si terrà a Napoli (o provincia) ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: dal 16 al 21 settembre; dal 30 settembre al 5 ottobre; dal 14 al 19 ottobre; dal 28 ottobre al 2 novembre; dall'11 al 16 novembre; dal 25 al 30 novembre 2019. Gli esami si terranno nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2019.**

Gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.30 (o 18.00) alle ore 22.00 (o 22.30); il sabato dalle ore 8.30 (o 9.00) alle ore 12.30 (o 13.00).

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i siti internet di seguito indicati: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it) – [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it).

\* \* \* \* \*

### **ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2019/2020**

### **PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE**

Le iscrizioni ai Campionati 2019/2020, il tesseramento dei calciatori, ecc., anche per la corrente stagione sportiva potranno essere effettuate dai **Dirigenti di Società abilitati, per inoltrare**, alla Lega ed al C.R. Campania, **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato, **attraverso l'uso della Firma Elettronica**.

**La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.**

**La Firma Elettronica** adottata è di tipo avanzato: **consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

**La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.**

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una "Guida di sintesi" per le procedure di dematerializzazione.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare** al C.R. Campania **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato **attraverso l'uso della Firma Elettronica** dell'iscrizione al Campionato 2019/2020 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare**, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;
- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori**;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale, **con l'indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo)**, così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;
- **assegno circolare o bonifico bancario (per le sole società aventi diritto), non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo** ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società** (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al C.U. n. 1 del 3 luglio u.s.), che attesta che i requisiti ricorrono anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;
- **art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione**;
- **art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.**

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una "Guida di sintesi" per le procedure di dematerializzazione.

\* \* \* \* \*

## **MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE**

### **ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA**

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'**art. 53 delle N.O.I.F.**, nella sua **nuova formulazione** pubblicata sui **CC.UU. n. 42/A e n. 83/A della F.I.G.C. il 30 gennaio ed il 2 aprile 2019**):

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, **LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE.**
- 5 bis. **LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO.**
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

\* \* \* \* \*

## **RECUPERO DELLE GARE**

### **PER LE GARE INTERROTTE**

#### **SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI**

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

**Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.**

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2019/2020, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:**

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Di seguito si pubblicano i **commi 4 e 5 dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti** in relazione al recupero delle gare:

#### **COMMA 4.**

“Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a)** la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b)** nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
  - I)** i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
  - II)** i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
  - III)** i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
  - IV)** possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
  - V)** le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
  - VI)** nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.



È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.”

#### **COMMA 5.**

“Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.”

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2019/2020** **RIATTIVAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA**

I **Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2018/2019**, ad inoltrare, alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato, attraverso l'uso della Firma Elettronica, **potranno riattivare la richiamata firma elettronica dalla propria pagina web**, eseguendo le seguenti operazioni:

clickare su "firma elettronica", dall'elenco che compare a sinistra "Gestione profili" selezionare "Riattivazione PIN" e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in precedenza abilitato, clickare su "richiedi riattivazione".

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATI 2019/2020 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE**

(Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2019, allegata al Comunicato Ufficiale n. 1 di questo C.R.)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2019/2020 è **consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate**.

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2018 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di **gare a porte chiuse** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2019/2020 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di **TRENTACINQUE** unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo:

1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzioni disciplinari.

\* \* \* \* \*

## **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. **40/A** del 30 luglio 2019 – **classifica finale play-off e play-out serie b classifica avulsa**;
- n. **42/A** del 30 luglio 2019 – **nomine Corte Federale d'Appello**;
- n. **43/A** del 30 luglio 2019 - **modifica art. 49, comma 1, lett. b) N.O.I.F.**;
- n. **44/A** del 30 luglio 2019 - **modifica art. 139 C.G.S.**;
- n. **54/A** del 30 luglio 2019, **riapertura procedure di ammissione al Campionato di Serie B Femminile 2019/2020**;
- n. **55/A** del 30 luglio 2019 – **modifica art. 72, comma 9, delle N.O.I.F. (resta valida la deroga concessa alla LND ed al SGS in ordine alla numerazione delle maglie non sempre progressiva che i calciatori possono indossare e che si riallega al presente Comunicato Ufficiale)**;

\* \* \* \* \*

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della L.N.D.:

- n. **59** del 26 luglio 2019, relativo alle **società vincitrici del premio valorizzazione giovani di cui al C.U. n. 200 del 28 dicembre 2019 della medesima LND**;
- n. **63** del 31 luglio 2019, relativo alle **ammissioni al Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020**;
- n. **64** del 31 luglio 2019, relativo alle **ammissioni al Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2019/2020**;
- n. **65** del 31 luglio 2019, relativo alle **ammissioni ai Campionati Nazionale di Calcio a Cinque 2019/2020**.

\* \* \* \* \*

## **AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.**

Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per la seguente calciatrice:

<b>Società</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di Nascita Scadenza Aut .ne</b>	
SPARTAK. S. NICOLA C5	SIVO	ANNA	14.04.2003	16.10.2019
SPARTAK. S. NICOLA C5	ARAGOSA	CATERINA	28.08.2003	16.10.2019

\* \* \* \* \*



## COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ

Per agevolare le comunicazioni *da* e *per* il Comitato, inoltre, di seguito si indicano le caselle di posta elettronica alle quali potranno essere inoltrate le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, con riferimento ai diversi settori di attività:

### COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

[presidente.campania@Ind.it](mailto:presidente.campania@Ind.it)

[segreteria.campania@Ind.it](mailto:segreteria.campania@Ind.it)

### ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE

[calciofemminile.campania@Ind.it](mailto:calciofemminile.campania@Ind.it)

[calcioa5.campania@Ind.it](mailto:calcioa5.campania@Ind.it)

[tornei.campania@Ind.it](mailto:tornei.campania@Ind.it)

### UFFICIO TESSERAMENTI

[tesseramento.campania@Ind.it](mailto:tesseramento.campania@Ind.it)

### CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE

[amministrazione.campania@Ind.it](mailto:amministrazione.campania@Ind.it)

### ATTIVITÀ GIOVANILE

[sgr.campania@Ind.it](mailto:sgr.campania@Ind.it)

### UFFICIO STAMPA

[stampa.campania@Ind.it](mailto:stampa.campania@Ind.it)

### CAMPI SPORTIVI

[campisportivi.campania@Ind.it](mailto:campisportivi.campania@Ind.it)

### ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA

[gst.campania@Ind.it](mailto:gst.campania@Ind.it) (per il Giudice Sportivo Territoriale)

[tft.campania@Ind.it](mailto:tft.campania@Ind.it) (per il Tribunale Federale Territoriale)

[csat.campania@Ind.it](mailto:csat.campania@Ind.it) (per la Corte Sportiva Appello Territoriale).

\* \* \* \* \*

## DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

\* \* \* \* \*

## COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2019/2020 sia applicato **lo sconto del 10%** sulla tassa di iscrizione per tutte le Categorie dei Campionati, nell'ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (°°)
PRIMA CATEGORIA	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE Under 19 e Under 19 ELITE	€ 870,00
TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	€ 1.260,00
CALCIO FEMMINILE DI ECCELLENZA	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE DI PROMOZIONE	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE Under 19 e Under 19 ELITE Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	€ 640,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2019

\* \* \* \* \*

## TERMINE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020

**(da effettuarsi con la procedura on-line)**

### CAMPIONATO

PRIMA CATEGORIA  
SECONDA CATEGORIA  
JUNIORES REGIONALE  
TERZA CATEGORIA  
TERZA CATEGORIA "RISERVE"  
TERZA CATEGORIA – UNDER 18  
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  
CALCIO A CINQUE – SERIE D  
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Elite  
CALCIO A CINQUE UNDER 19  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2  
ATTIVITÀ AMATORI

### TERMINE ISCRIZIONE

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019  
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019  
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019  
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019  
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019  
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019  
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019  
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019  
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2019  
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019  
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019  
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019  
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2019

\* \* \* \* \*

## INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2019/2020:

ECCELLENZA	7 – 8 SETTEMBRE 2019
PROMOZIONE	7 – 8 SETTEMBRE 2019
PRIMA CATEGORIA	5 – 6 OTTOBRE 2019
SECONDA CATEGORIA	12 – 13 OTTOBRE 2019
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	19 – 20 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA – OVER 30 E OVER 35	19 – 20 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2019
TERZA CATEGORIA	19 – 20 OTTOBRE 2019
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	7 – 8 – 9 SETTEMBRE 2019
COPPA ITALIA – ECCELLENZA	31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
COPPA ITALIA – PROMOZIONE	31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA E PROMOZIONE	19 – 20 OTTOBRE 2019
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	12 – 13 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE C1	7 SETTEMBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE C2	4 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE D	26 – 27 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	da indicare
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	da indicare
CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE	5 – 6 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 UNDER 19	19 – 20 OTTOBRE 2019
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	3/4/6 GENNAIO 2020
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "C2"	15 SETTEMBRE 2019
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	5 – 6 OTTOBRE 2019
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 (M. e F.)	da indicare
ATTIVITÀ AMATORI	da indicare
COPPA CAMPANIA AMATORI	da indicare

\* \* \* \* \*

### LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ CAMPIONATI REGIONALI 2019/2020 DI ECCELLENZA, PROMOZIONE

#### E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI

#### CAMPIONATI JUNIORES UNDER 19 (O DI ATTIVITÀ MISTA) REG. E/O PROV.

In ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2019/2020**, il C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

**per la stagione sportiva 2019/2020 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, fin dall'inizio e comunque per tutta la durata della gara, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:**

<b>Coppa Italia Dilettanti – fase regionale</b>	<b>Ecceellenza</b>	<b>Promozione</b>
<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000</b>	<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000</b>	<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000</b>
<b>2 (due) nati dal 1° gennaio 2001</b>	<b>2 (due) nati dal 1° gennaio 2001</b>	<b>2 (due) nati dal 1° gennaio 2001</b>

anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 2001, non può essere sostituito da un calciatore del 2000):

- 1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;
- 2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 Elite e Under 19 di Calcio a Undici della stagione sportiva 2019/2020 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2001 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; è consentita la partecipazione di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi**.

Negli altri Campionati di Calcio a undici 2019/2020, organizzati nell'ambito di questo C.R., non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

\* \* \* \* \*

## **TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.**

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2019 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva.  
Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

\* \* \* \* \*

## **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

\* \* \* \* \*

## COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

*Anche per il 2019/2020, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato l'aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2019/2020. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.*

*Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 15 luglio 2019 – ore 19.00).*

\* \* \* \* \*

## DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

*Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.: "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".*

*In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.*

\* \* \* \* \*

## ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2019/2020 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

**Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età.** I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

**I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.**

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

\* \* \* \* \*



## **ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI**

Preso atto delle modifiche regolamentari intervenute, in virtù delle quali anche i Dirigenti e Tecnici possono essere espulsi dal campo con l'esibizione, da parte del direttore di gara, del cartellino, di seguito si ripubblica il modello ammoniti – espulsi aggiornato, che il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere in copia** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

\* \* \* \* \*

### **LISTE DI SVINCOLO ART. 107 N.O.I.F.**

#### **PUBBLICAZIONE ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI DALLA SOCIETÀ REAL SAN NICOLA MANDREDI**

Di seguito si pubblica l'elenco dei calciatori svincolati ai sensi del richiamato art. 107 delle N.O.I.F. dalla società Real San Nicola Manfredi:

2267895 ASCIONE	UMBERTO	16/08/2002 SCNMRT02M16A509O	REAL SAN NICOLA MANDREDI
5687094 CARDILLO	LUCA	27/11/1998 CRDLUC98S27D969U	REAL SAN NICOLA MANDREDI
3285949 CARUSO	DAVIDE	18/10/2000 CRSDVD00R18A783H	REAL SAN NICOLA MANDREDI
2439670 COCCHIARELLA	GABRIELE	25/09/1999 CCCGRL99P25A783N	REAL SAN NICOLA MANDREDI
3290116 DALOIA	ANGELO	11/11/1996 DLANGL96S11A783A	REAL SAN NICOLA MANDREDI
3060860 FRANCESCA	GIACOMO	15/09/1980 FRNGCM80P15A783L	REAL SAN NICOLA MANDREDI
2383565 GUARENTE	ANGELO ANDREA	03/01/1996 GRNNLN96A03A783T	REAL SAN NICOLA MANDREDI
2330984 MERCURIO	ANDREA	14/06/1997 MRCNDR97H14A783I	REAL SAN NICOLA MANDREDI
2452370 PARRELLA	RAFFAELE	22/04/1996 PRRRFL96D22A783M	REAL SAN NICOLA MANDREDI
6699851 PASTORE	PIERPAOLO	24/06/2000 PSTPPL00H24A783V	REAL SAN NICOLA MANDREDI
5625742 PELLINO	ALFONSO	07/02/1998 PLLLS98B07A783P	REAL SAN NICOLA MANDREDI
2200493 ROSIELLO	ANTONIO	18/12/1998 RSLNTN98T18A783J	REAL SAN NICOLA MANDREDI
2200494 ROSIELLO	SERGIO	18/12/1998 RLSRSG98T18A783B	REAL SAN NICOLA MANDREDI
3286278 SABELLA	LUCA	24/04/1999 SBLLCU99D24A783D	REAL SAN NICOLA MANDREDI
5584202 SERINO	ANTONIO	09/08/1998 SRNNTN98M09A783H	REAL SAN NICOLA MANDREDI
6664748 SIGNORIELLO	GAETANO	12/05/1993 SGNGTN93E12A783M	REAL SAN NICOLA MANDREDI
3135740 VARRICCHIO	ALESSANDRO	28/12/1998 VRRLSN98T28L086O	REAL SAN NICOLA MANDREDI
5582918 ZUZOLO	ANTONIO	27/07/1999 ZZLNTN99L27A783V	REAL SAN NICOLA MANDREDI

\* \* \* \* \*

## **ERRARA CORRIGE**

### **LISTE DI SVINCOLO ART. 107 N.O.I.F. – CU N. 6 DEL 18 LUGLIO 2019**

2729720 ARDUINO	PIETRO	12/02/1998 RDNPTR98B12H703N	PRO SALERNO CALCIO
5393727 DE MAIO	MAURIZIO	13/01/1997 DMEMRZ97A13H703L	PRO SALERNO CALCIO
5796143 FALCO	UMBERTO	18/09/1998 FLCMRT98P18A717Z	PRO SALERNO CALCIO
5792995 FARINA	GIOVANNI	31/12/1995 FRNGNN95T31H703H	PRO SALERNO CALCIO
5884679 MORRA	FABRIZIO	12/03/1997 MRRFRZ97C12H703V	PRO SALERNO CALCIO
5884678 MORRA	SIMONE	13/07/1999 MRRSMN99L13H703J	PRO SALERNO CALCIO

### **LEGGASI**

6690590	CARACCILO	CIRO	24/08/1997	CRCCRI97M24H703D	PRO SALERNO CALCIO
3289776	CASOLA	STEFANO	24/10/2001	CSLSFN01R24H703T	PRO SALERNO CALCIO
6931745	DI DONATO	SIMONE	24/06/2002	DDNSMN02H24H703L	PRO SALERNO CALCIO
4866602	GENTILE	MARCO	16/10/1992	GNTMRC92R16H703M	PRO SALERNO CALCIO
6680591	GIANNATIEMPO	GIOACCHINO	26/02/2001	GNNGCH01B26H703M	PRO SALERNO CALCIO
2386581	GUERRIERO	STEFANO	20/03/1998	GRRSFN98C20H703W	PRO SALERNO CALCIO
2979150	MANCHISI	MARIO	26/11/1996	MNCMRA96S26A717R	PRO SALERNO CALCIO
2741417	MEMOLI	ANDREA	13/08/2001	MMLNDR01M13H703A	PRO SALERNO CALCIO
2894191	PALERMO	SALVATORE	09/09/2000	PLRSVT00P09H703V	PRO SALERNO CALCIO
5351197	PAPPALARDO	MAURO	07/04/1997	PPPMRA97D07H703U	PRO SALERNO CALCIO
5590409	PICARDI	RAFFAELE	11/10/1996	PCRRFL96R11H703R	PRO SALERNO CALCIO

Pertanto, i calciatori Arduino Pietro, De Maio Maurizio, Falco Umberto, Farina Giovanni, Morra Fabrizio e Morra Simone sono vincolati con la società Pro Salerno Calcio.

**Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 1° agosto 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**